

BGer 2C_394/2019 vom 15. Mai 2019

Bundesgericht, 2019-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_394_2019

FR: TF 2C_394/2019 du 15 mai 2019

IT: TF 2C_394/2019 del 15 maggio 2019

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

E. 1.2

Come già ripetuto più volte al ricorrente (sentenza 2C_189/2019 del 25 febbraio 2019 consid. 1.2 nonché ribadito nella sentenza 5A_327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). La relativa richiesta va disattesa.

E. 1.3

La domanda di astensione del Presidente Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio odierno è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come già spiegatogli ripetutamente in precedenza, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2C_189/2019 citata consid. 1.3 e numerosi richiami, ribadito nella sentenza 5A_327/2019 citata consid. 3).

E. 1.4

Per quanto il ricorrente accenna alle vertenze tuttora pendenti dinanzi all'UFCOM rispettivamente all'AIRR (quale denuncia) e relative al mediatore RSI e a quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere, sul cui comportamento nonché modo di agire si dilunga, le critiche esulano dall'oggetto dei litigi in esame e non vanno ulteriormente esaminate.

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). La motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti); in particolare il ricorso esperito contro una decisione di irricevibilità deve menzionare la specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame in cui vengono formulate censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio.

E. 2.2

Nel caso concreto l'oggetto dei litigi dinanzi all'AIRR è stato circoscritto per entrambe le decisioni ora contestate ai presupposti di ricevibilità dei ricorsi. Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente e riguardanti il merito delle cause (ossia le trasmissioni televisive di cui critica il contenuto) esulano dall'oggetto del contendere e non vanno pertanto considerate.

E. 2.3

Per quanto invece il ricorrente si pronuncia sui presupposti di ricevibilità dei ricorsi, egli si limita in realtà ad esprimere una propria opinione, esaurendosi il ricorso in una confusa e generica contestazione delle decisioni querelate, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF .

E. 2.4

In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali dei giudizi dell'autorità precedente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 2.5

Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dal ricorrente di potere valutare le possibilità di ritirare il suo gravame.

E. 3.1

La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), senza trascurare che egli non ha in alcun modo dimostrato la sua indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

Come già spiegato più volte al ricorrente, la sua richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione da lui introdotti dinanzi al Tribunale federale, egli ormai conosce l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.